



Fondazione
ARENA DI VERONA*

OGGETTO: PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI **“GESTIONE ED EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO, IN MODALITÀ FRONTALE PER IL PERSONALE DELLA FONDAZIONE ARENA DI VERONA, PER GLI ANNI 2020-2021-2022”** - CIG: 8212256808

FAQ alla data del 04.03.2020

Domanda n.1

Buongiorno,

La presente per chiedere chiarimento rispetto al requisito professionale di partecipazione da voi indicato all’art.3.3 del capitolato di gara in oggetto.

Noi siamo Agenzia formativa Accreditata alla Regione Toscana con n° identificativo *****.

Non siamo però iscritti all'albo Nazionale Strutture Formative Accreditate (ANSFA) e non siamo riusciti a raggiungere il sito di riferimento per l'iscrizione all'Albo.

E' effettivamente un requisito vincolante alla partecipazione?

Risposta alla Domanda n.1

Si conferma che l’iscrizione nell’Elenco Nazionale Strutture Formative Accreditate ANSFA ovvero l’accreditamento a livello regionale (Regione Veneto) o nazionale (Es. Ente Bilaterale Generale E.BIL.GEN. valido su tutto il territorio italiano) costituisce requisito di idoneità professionale richiesto a pena di esclusione, come espressamente previsto all’art. 6 del Disciplinare di gara e all’art. 3.3 del Capitolato. Il solo accreditamento presso la Regione Toscana non è, pertanto, sufficiente ai fini della partecipazione alla procedura.

Domanda n.2

Buon pomeriggio,

con la presente sono a chiedere delucidazioni in merito ai seguenti punti:

- il Disciplinare di gara a pag. 5 prevede il requisito della capacità tecnico-professionale che consiste nell'aver realizzato nell'ultimo triennio (2017-2018-2019) servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto (gestione ed erogazione di corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro), per un importo complessivo minimo nel triennio pari ad € 180.000,00= (Euro Centoottantamila/00). La prova del possesso di tale requisito avviene mediante la presentazione dell'elenco dei principali servizi analoghi effettuati nell’ultimo triennio (2017-2018-2019) con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati e la presentazione dell'originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente/privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione. E' possibile dimostrare il possesso di tale requisito mediante l'elencazione dei servizi, le fatture relative allo svolgimento di tali servizi e i partitari ?
- il Disciplinare di gara a pag. 18 richiede che la Relazione tecnica debba essere contenuta entro le 8 pagine fronte/retro (16 facciate) in formato A4. I curricula dei docenti vanno ad aggiungersi alle 16 facciate oppure devono essere fatti ricomprendere all'interno delle 16 facciate ?

Ringrazio per la disponibilità.

Risposta alla Domanda n.2



Si forniscono, di seguito, le risposte alle richieste di chiarimenti:

- Il concorrente, come richiesto all'art. 6.2 del Disciplinare di gara, dovrà produrre anche un'attestazione/dichiarazione su carta libera rilasciata dai vari clienti privati e/o pubblici con cui venga attestata la corretta e regolare esecuzione dei servizi analoghi prestati nel periodo considerato e per un importo minimo complessivo pari ad almeno € 180.000= (Euro Centoottantamila/00). Il concorrente potrà fornire dette attestazioni/dichiarazioni in originale o in copia dichiarata conforme all'originale dal concorrente medesimo (ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000).

Le fatture e/o i partitari costituiscono ulteriore supporto alle attestazioni di cui sopra, ma non ne rappresentano un'alternativa.

Precisiamo infine che il concorrente potrà limitarsi, nella fase di presentazione della documentazione amministrativa a corredo dell'offerta, a dichiarare il possesso dei citati requisiti, compilando la Parte IV Sezione B (Punto 1a del DGUE in relazione ai requisiti economico-finanziari) e Sezione C (Punto 1b del DGUE in relazione ai requisiti tecnico-professionali/forniture e servizi analoghi).

La comprova dei suddetti requisiti, per mezzo della presentazione di copia dei bilanci e delle attestazioni/dichiarazioni relative ai servizi analoghi effettuati nel periodo di riferimento, verrà richiesta all'aggiudicatario provvisorio della gara, all'esito delle operazioni di valutazione delle offerte, al fine di verificare il possesso dei requisiti dichiarati e poter procedere, quindi, all'aggiudicazione definitiva (ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016).

Pertanto, si invitano i concorrenti a procurarsi presso i propri clienti pubblici e/o privati le dichiarazioni/attestazioni di buona e regolare esecuzione dei servizi analoghi svolti nel periodo considerato, sino a concorrenza dell'importo minimo previsto;

- Si conferma che, come espressamente previsto all'art. 15 lett. b) del Disciplinare di gara, i *curricula* delle figure di cui al criterio S₅ della Tabella dei criteri di valutazione prevista all'art. 15 sono esclusi dal numero max di pagine previste per la relazione tecnica. Pertanto gli stessi vanno ad aggiungersi alle 16 facciate indicate come limite massimo.

Domanda n.3

Buongiorno,

sono con la presente a chiedere chiarimenti in merito al punto 6.2 del disciplinare, in particolare volevo sapere se relativamente alla comprova dei requisiti per i servizi analoghi effettuati nell'ultimo triennio, è possibile allegare copia delle fatture anziché "l'originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente".

Grazie

Risposta alla Domanda n.3

Si veda risposta alla Domanda n.2 (primo punto).

Domanda n.4

Buongiorno

In riferimento alla gara in oggetto si pone il seguente quesito:

ai fini dell'ottenimento del maggior punteggio (10) al coefficiente di prestazione S₆ dell'Offerta Tecnica, si richiede il numero massimo di docenti senior da presentare.

In attesa ringraziandoVi, si porgono cordiali saluti.



Fondazione
ARENA DI VERONA*

Risposta alla Domanda n.4

Come numero di docenti 'senior' disponibili sarà valutato il possesso di tale requisito per quegli stessi docenti già comunicati come a disposizione dell'Organizzatore per la comprova dei requisiti di capacità tecnica/professionale (n° 10 docenti) e per quei docenti comunicati nel medesimo Piano della qualità del progetto formativo ai fini dell'ottenimento del maggior punteggio al coefficiente di prestazione S₅ dell'Offerta Tecnica (massimo 20), quindi per un totale di n° 30 docenti.

Domanda n.5

Buongiorno

In riferimento alla gara in oggetto si pone il seguente quesito:

si richiede il numero di corsi per *"Formazione RSPP/ASPP o altri soggetti della prevenzione"* da erogare nel triennio, in quanto il dato non è presente nella tabella a pag. 11 del Capitolato di gara

In attesa ringraziandoVi, si porgono cordiali saluti

Risposta alla Domanda n.5

Per la quantificazione dei corsi di *"Formazione RSPP/ASPP o altri soggetti della prevenzione"* da erogare nel triennio si deve fare riferimento al documento Modello offerta (Allegato E del Disciplinare di gara) dove sono indicate n° 100 ore presunte, così come per eventuali corsi di *"Aggiornamento formazione RSPP/ASPP o altri soggetti della prevenzione"* da erogare nel triennio nello stesso documento sono indicate n° 40 ore presunte.

Per tali voci nell'Offerta come costo unitario andrà indicato il costo orario.

Domanda n.6

Buongiorno

In riferimento alla gara in oggetto si pone il seguente quesito:

si richiede quale sia il Fondo Interprofessionale utilizzato da Fondazione Arena di Verona

In attesa ringraziandoVi, si porgono cordiali saluti

Risposta alla Domanda n.6

Fondazione Arena di Verona aderisce a Fondimpresa.

Domanda n.7

Buongiorno

Siamo con la presente a chiedervi alcune precisazioni, in relazione alla gara in oggetto:

1) Accredитamento

L'accreditamento alla Regione Lazio e/o essere emanazione diretta di Ente Bilaterale soddisfa il requisito di cui al punto 6.1, lettera b?

2) Servizi analoghi

In alternativa ai certificati rilasciati dai clienti, punto 6.2, lettera A, è possibile produrre copie conformi dei contratti stipulati?

3) Quotazione corsi

Relativamente ai corsi che per legge prevedono un rapporto limitato docente/allievi, tipo Attrezzature 1/6, BLS 1/6, lavoro con funi ¼, per il corso antincendio rischio elevato e per la guida sicura, al fine di definire un costo appropriato, è possibile conoscere il previsto dimensionamento dell'aula?

Grazie



Cordialmente

Risposta alla Domanda n.7

Di seguito le risposte alle richieste di chiarimento suindicate:

1) No. Il requisito si ritiene soddisfatto solamente qualora si comprovi l'iscrizione presso l'Elenco Nazionale Strutture Formative Accreditate ANSFA con accreditamento per i corsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, DM n. 166/2001 ovvero qualora si comprovi l'accREDITAMENTO presso la Regione Veneto oppure presso Enti validi a livello nazionale per l'erogazione e il riconoscimento della formazione oggetto dell'incarico.

2) Vedasi Risposta alla Domanda n.2.

Il concorrente, come richiesto all'art. 6.2 del Disciplinare di gara, dovrà produrre anche un'attestazione/dichiarazione su carta libera rilasciata dai vari clienti privati e/o pubblici con cui venga attestata la corretta e regolare esecuzione dei servizi analoghi prestati nel periodo considerato e per un importo minimo complessivo pari ad almeno € 180.000= (Euro Centoottantamila/00). Il concorrente potrà fornire dette attestazioni/dichiarazioni in originale o in copia dichiarata conforme all'originale dal concorrente medesimo (ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000).

Le fatture e/o i partitari e/o i contratti costituiscono ulteriore supporto alle attestazioni di cui sopra, ma non ne rappresentano un'alternativa.

Precisiamo infine che il concorrente potrà limitarsi, nella fase di presentazione della documentazione amministrativa a corredo dell'offerta, a dichiarare il possesso dei citati requisiti, compilando la Parte IV Sezione B (Punto 1a del DGUE in relazione ai requisiti economico-finanziari) e Sezione C (Punto 1b del DGUE in relazione ai requisiti tecnico-professionali/forniture e servizi analoghi).

La comprova dei suddetti requisiti, per mezzo della presentazione di copia dei bilanci e delle attestazioni/dichiarazioni relative ai servizi analoghi effettuati nel periodo di riferimento, verrà richiesta all'aggiudicatario provvisorio della gara, all'esito delle operazioni di valutazione delle offerte, al fine di verificare il possesso dei requisiti dichiarati e poter procedere, quindi, all'aggiudicazione definitiva (ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016).

Pertanto, si invitano i concorrenti a procurarsi presso i propri clienti pubblici e/o privati le dichiarazioni/attestazioni di buona e regolare esecuzione dei servizi analoghi svolti nel periodo considerato, sino a concorrenza dell'importo minimo previsto.

3) Si conferma che per tutti i corsi è previsto il rispetto dei rapporti docente/allievo definiti dalla normativa di settore (es. "Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 sulle attrezzature di lavoro" che prevede che per tutti quei corsi che prevedono attività pratiche è previsto il rapporto istruttore/allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 6). Per quanto riguarda il corso antincendio rischio elevato si considera la partecipazione di massimo n° 15 allievi per corso, sentito il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona visto che l'esame per il rilascio dell'attestato di idoneità tecnica degli addetti dovrà essere sostenuto presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona, ossia presso il Comando sito nella provincia dove ha sede la Fondazione Arena Verona. Per quanto riguarda il corso per la guida sicura, analogamente che per quei corsi che prevedono l'addestramento all'utilizzo di macchine in cui è prevista una parte pratica di addestramento si considera la partecipazione di massimo n° 6 allievi per corso.

Domanda n.8

Buongiorno in riferimento al bando di gara in oggetto con la presente siamo chiedervi i seguenti chiarimenti:



1. Sapete indicarci il numero a edizione di partecipanti alla formazione e all'addestramento per addetti all' suo:

- del Defibrillatore Semiautomatico Esterno
- del Carrello industriale semovente
- del Carrello semovente telescopico rotativo
- della Piattaforma mobile elevabile
- della Gru a torre
- di Funi per lavori in quota
- di mezzi stradali - Guida sicura

alla formazione di aggiornamento per addetti all' suo:

- del Defibrillatore Semiautomatico Esterno
- del Carrello industriale semovente
- del Carrello semovente telescopico rotativo
- della Piattaforma mobile elevabile
- della Gru a torre
- di Funi per lavori in quota

2. Le attrezzature e i dispositivi di protezione individuale (imbracature per corso lavori in quota) per le parti pratiche devono essere fornite dall'ente erogatore della formazione oppure sono messe a disposizione durante la formazione dalla Vostra fondazione?

3. Relativamente la formazione degli addetti antincendio rischio elevato con idoneità tecnica presso i VVFF l'ente erogatore della formazione deve incaricarsi oltre della realizzazione della formazione comprensiva della prova pratica anche della fornitura degli estintori presso i VVFF durante l'esame? deve essere previsto anche un docente che faccia assistenza durante l'esame? la quota di iscrizione all'esame di idoneità tecnica presso i VVFF deve essere prevista nell'offerta economica oppure viene pagata direttamente dalla Vostra fondazione?

4. Le aule per svolgere l'attività formativa sono messe a disposizione della fondazione oppure devono essere messe a disposizione dell'ente erogatore?

Risposta alla Domanda n.8

Di seguito le risposte alle richieste di chiarimento suindicate:

1. Si conferma che per tutti i corsi è previsto il rispetto dei rapporti docente/allievo definiti dalla normativa di settore (es. "Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 sulle attrezzature di lavoro" che prevede che per tutti quei corsi che prevedono attività pratiche è previsto il rapporto istruttore/allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 6), perciò:

- per il corso BLS per l'autorizzazione all'uso del Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE), partecipazione di massimo n° 6 allievi per corso;
- per il corso di formazione e addestramento per addetti all'utilizzo del carrello industriale semovente, partecipazione di massimo n° 6 allievi per corso;
- per il corso di formazione e addestramento per addetti all'utilizzo del carrello elevatore semovente telescopico rotativo, partecipazione di massimo n° 6 allievi per corso;
- per il corso di formazione e addestramento per addetti all'utilizzo della piattaforma di lavoro mobile elevabile, partecipazione di massimo n° 6 allievi per corso;
- per il corso di formazione e addestramento per addetti all'utilizzo della gru a torre, partecipazione di massimo n° 6 allievi per corso;



- per il corso di formazione e addestramento per il lavoro in quota su funi, partecipazione di massimo n° 4 allievi per corso (Allegato XXI D.Lgs. 81/08 s.m.i.);
- per quanto riguarda il corso per la guida sicura, analogamente che per quei corsi che prevedono l'addestramento all'utilizzo di macchine in cui è prevista una parte pratica di addestramento, si considera la partecipazione di massimo n° 6 allievi per corso.

Gli stessi numerici sono da riferire ai rispettivi corsi di aggiornamento.

2. Le attrezzature e i dispositivi di protezione individuale (imbracature per corso lavori in quota) per le parti pratiche devono essere fornite dall'ente erogatore della formazione.
3. L'ente erogatore della formazione deve provvedere anche alla fornitura degli estintori. Non dovrà prevedere obbligatoriamente la presenza di un docente in assistenza agli allievi durante l'esame ma sarebbe di gradimento. Per i corsi di Addetto antincendio rischio elevato con idoneità tecnica presso i VVF s'intendono a carico dell'Organizzatore tutti gli oneri necessari allo svolgimento dell'esame presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della Provincia di Verona (vedi pag. 8 del Capitolato).
4. Si riporta quanto indicato all'Art. 4 del Capitolato:
"I corsi di formazione dovranno essere svolti presso i luoghi di lavoro di Fondazione, nei locali messi a disposizione dell'Organizzatore a seconda della tipologia di corso. Preferibilmente saranno utilizzate aule, auditori, sale, in base alla disponibilità della Fondazione, per le lezioni teoriche o frontali. I corsi che prevedono l'addestramento all'uso di una macchina o prove pratiche saranno invece svolti presso il luogo di lavoro di Fondazione dove è presente l'attrezzatura oggetto della formazione. Fermo restando che è intenzione di Fondazione svolgere i corsi di formazione presso la proprie sedi, nel caso in cui, per qualsiasi motivo, per esigenze di produzione Fondazione non dovesse disporre di luoghi adeguati o attrezzature idonee allo svolgimento del corso, a discrezione di Fondazione il corso potrà essere svolto presso l'Organizzatore, che dovrà essere in grado di ospitare i lavoratori discenti presso una propria sede e che dovrà essere resa disponibile all'interno del Comune di Verona, questo senza alcun costo per Fondazione. Nel caso in cui la formazione venga svolta presso una sede dell'Organizzatore, i luoghi dovranno essere abbastanza grandi da ospitare comodamente tutti i partecipanti al corso e adeguatamente illuminati.

Domanda n.9

Buongiorno,

alla lettera B del punto 6.2 del Disciplinare di Gara si chiede:

"...La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, mediante le seguenti modalità:

- nominativo dei docenti, allegando per ciascuno i relativi Curricula; saranno valutati i curricula in formato Europass e le attestazioni e la documentazione comprovante i requisiti espressi nell'Art. 3 del Capitolato, con la dichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 sulla veridicità delle informazioni contenute, nonché l'autorizzazione al trattamento dei dati in conformità alla normativa vigente. N.B.: Si precisa che, ai fini della partecipazione e della dimostrazione del requisito, dovrà essere fornito unicamente l'elenco riferito al numero di docenti (con relativa qualifica e curriculum) come sopra indicato."

Vorrei capire meglio se, nella busta B dell'OFFERTA TECNICA, vanno inserite ANCHE le attestazioni e la documentazione comprovante i requisiti...di TUTTI i docenti.

Faccio questa domanda poiché, secondo il Decreto Interministeriale del 06 marzo 2013 sono definiti i criteri di qualificazione del formatore e al criterio n.1 è prevista "precedente esperienza come docente, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell'area tematica oggetto della docenza"



Chiedo se fosse possibile utilizzare l'autodichiarazione QUALIFICA FORMATORI, ivi allegata, come unica attestazione da produrre unitamente al CV EUROPASS sottoscritto dal docente.

Questa richiesta è volta anche a ridurre la quantità di carta da inserire nel plico di gara.

Preciso, altresì, che il documento allegato, è il documento che ci viene richiesto da anni da Enti pubblici ed aziende private nostri clienti al fine di dimostrare la qualifica dei nostri docenti.

Cordialmente

Risposta alla Domanda n.9

L'autodichiarazione *'Qualificazione della figura del formatore per la Salute e Sicurezza sul lavoro'* redatta ai sensi del Decreto Interministeriale del 06 marzo 2013 non è sufficiente alla verifica dei requisiti espressi nell'Art. 3 del Capitolato, che devono essere comprovati.

Sia nella busta A "Documentazione amministrativa" che nella busta B "Offerta Tecnica" vanno pertanto inseriti tutti i curricula, le attestazioni e la documentazione comprovante i requisiti dei docenti, rispettivamente secondo il numero di docenti richiesto per la dimostrazione, a pena di esclusione, del possesso del requisito di capacità tecnica/professionale (Plico "A"), ai sensi dell'art. 6.2 lett. B del Disciplinare e secondo il numero massimo (20) per la valutazione del criterio di premiale (S₅) previsto all'art. 15 del Disciplinare (Plico "B")

Domanda n.10

Buonasera,

con la presente, per il bando in oggetto, richiediamo chiarimenti (ex. Art. 1.5 del Disciplinare di gara) riguardo i punti elencati di seguito:

1. Tenendo conto del limite massimo (relativo alla parte pratica) di 6 persone/docente imposto dalla normativa in materia, quanti partecipanti sono previsti per ogni corso di formazione riguardante le PLE? Quanti per ogni corso di Carrello industriale semovente? Quanti per ogni corso di Carrello elevatore semovente telescopico rotativo? Quanti per ogni corso di Gru a Torre?
 2. Tenendo conto del limite massimo (relativo alla parte pratica) di 6 persone/docente imposto dalla normativa in materia, quanti partecipanti sono previsti per ogni corso di aggiornamento riguardante le PLE? Quanti per ogni corso di Carrello industriale semovente? Quanti per ogni corso di Carrello elevatore semovente telescopico rotativo? Quanti per ogni corso di Gru a Torre?
 - Le suddette attrezzature sono tutte in Vostro possesso ed utilizzabili in occasione dello svolgimento del modulo pratico del corso?
 3. La Fondazione dispone dei DPI e di una zona adeguata ove effettuare la parte pratica dei corsi di formazione e di aggiornamento per "DPI III Cat. per la prevenzione delle cadute nei lavori in quota" e per "lavoro in quota con funi"?
 4. L'articolo 4 del Capitolato riporta la seguente dicitura: "nel caso in cui, per qualsiasi motivo, per esigenze di produzione Fondazione non dovesse disporre di luoghi adeguati o attrezzature idonee allo svolgimento del corso, a discrezione di Fondazione il corso potrà essere svolto presso l'Organizzatore", pur rimettendo la soluzione dell'eventuale problema a un aspetto meramente organizzativo che risolve il tutto, si chiede:
 - I motivi ostativi allo svolgimento c/o Fondazione sono da intendersi "qualsiasi" o "di produzione"?
 - A seguito di tali motivi ostativi, il corso "potrà" essere svolto presso l'Organizzatore oppure sarà un vero e proprio obbligo svolgerlo presso esso?
 - Ciò che deve essere resa "disponibile all'interno del Comune di Verona" è una sede di proprietà dell'organizzatore oppure è possibile una sede di un partner sul quale l'Organizzatore si appoggia?
 5. Quanti partecipanti sono previsti per i corsi di formazione e aggiornamento riguardanti il DAE?
-



6. Nell'ambito dell'offerta riguardante la formazione e l'aggiornamento di "RSPP/ASPP o altri soggetti della prevenzione", Fondazione prevede la possibilità (visto l'eventuale numero esiguo di tali soggetti) di far frequentare detti corsi erogati in modalità "interaziendale" presso la sede dell'Organizzatore/partner o anche questi corsi devono essere erogati presso la vostra sede?
7. Quanti partecipanti sono previsti per i corsi di formazione riguardanti l'Antincendio – rischio medio?
Quanti per i corsi di aggiornamento riguardanti l'Antincendio – rischio medio?
 - Gli idonei spazi per lo svolgimento della prova pratica sono forniti dalla Fondazione?
8. Quanti partecipanti sono previsti per i corsi di formazione riguardanti l'Antincendio – rischio elevato?
Quanti per i corsi di aggiornamento riguardanti l'Antincendio – rischio elevato?
 - I costi delle marche da bollo e gli ulteriori eventuali pagamenti verso i VVF (a nome della Fondazione) necessari per lo svolgimento dell'esame pratico (e successiva emissione degli attestati) sono tutti a carico dell'Organizzatore?

Si ringrazia anticipatamente per l'attenzione e si rimane in attesa di vostro cortese riscontro.

Con i migliori cordiali saluti,

Risposta alla Domanda n.10

Si forniscono di seguito le risposte ai suindicati quesiti:

1. Vedasi Risposta alla Domanda n. 8
2. Per quanto riguarda il numero degli allievi vedi Risposta alla Domanda n. 8. Per quanto riguarda le attrezzature si veda quanto riportato all'Art. 4 del Capitolato, i corsi che prevedono l'addestramento all'uso di una macchina o prove pratiche saranno svolti presso il luogo di lavoro di Fondazione dove è presente l'attrezzatura oggetto della formazione. Fermo restando che è intenzione di Fondazione svolgere i corsi di formazione presso la proprie sedi, nel caso in cui, per qualsiasi motivo, per esigenze di produzione Fondazione non dovesse disporre di luoghi adeguati o attrezzature idonee allo svolgimento del corso, a discrezione di Fondazione il corso potrà essere svolto presso l'Organizzatore, che dovrà essere in grado di ospitare i lavoratori discenti presso una propria sede e che dovrà essere resa disponibile all'interno del Comune di Verona, questo senza alcun costo per Fondazione. Nel caso specifico in cui l'attività formativa specifica del caso sia rivolta agli addetti all'uso di una determinata attrezzatura (es. PLE, carrelli elevatori etc.) Fondazione riconoscerà all'Organizzatore il costo del noleggio dell'attrezzatura oggetto del corso, previa richiesta di preventivo di spesa. Fondazione, a fronte di un dimostrato costo minore, si riserva la possibilità di provvedere direttamente al noleggio dell'attrezzatura presso un proprio fornitore.
3. La Fondazione dispone di una zona adeguata ove effettuare la parte pratica dei corsi di formazione e di aggiornamento per "DPI III Cat. per la prevenzione delle cadute nei lavori in quota" e per "lavoro in quota con funi". Le attrezzature e i dispositivi di protezione individuale (imbracature per corso lavori in quota) devono essere fornite dall'ente erogatore della formazione.
4. Fermo restando che è intenzione di Fondazione svolgere i corsi di formazione presso la proprie sedi, i motivi ostativi allo svolgimento c/o Fondazione sono da intendersi 'qualsiasi'. A seguito di tali motivi ostativi, il corso dovrà essere svolto presso l'Organizzatore. Ciò che deve essere resa "disponibile all'interno del Comune di Verona" può essere una sede di proprietà dell'organizzatore o anche una sede di un partner sul quale l'Organizzatore si appoggia.
5. Massimo n° 6 partecipanti per corso.
6. La formazione e l'aggiornamento di "RSPP/ASPP o altri soggetti della prevenzione" potranno essere frequentati presso la sede dell'Organizzatore/partner purché all'interno della provincia di Verona.
7. Massimo n° 15 partecipanti per corso, sia per la nuova formazione che per l'aggiornamento. Fondazione Arena dispone di idonei spazi per lo svolgimento della prova pratica, fermo restando quanto riportato all'Art. 4 e a quanto risposto in riferimento al punto 2.



8. Massimo n° 15 partecipanti per corso, sia per la nuova formazione che per l'aggiornamento. Per i corsi di Addetto antincendio rischio elevato con idoneità tecnica presso i VVF s'intendono a carico dell'Organizzatore tutti gli oneri necessari allo svolgimento dell'esame presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della Provincia di Verona (vedi pag. 8 del Capitolato).
-

Domanda n.11

Buongiorno,

con la presente chiediamo se i CV dei docenti in alternativa al formato Europass possono essere anche in formato Europeo (la versione precedente).

In quanto dato il poco tempo a disposizione alcuni dei ns. collaboratori non riesce a trasferirlo suo nuovo formato.

Grazie

Risposta alla Domanda n.11

Si conferma la possibilità prospettata, limitatamente comunque al solo formato Europeo.

Domanda n.12

Buongiorno,

in riferimento al Bando di Gara in oggetto, siamo a richiedere cortesemente i seguenti chiarimenti/conferme:

- In relazione alla progettazione, gestione e rendicontazione dei corsi inseriti in Piani finanziati da fondi interprofessionali (come ad es.: Fondimpresa) il riconoscimento economico per tali mansioni (per consuetudine di mercato il 20% sul totale di ogni Piano finanziato) viene riconosciuta al di fuori di tale Bando?
- In merito alla fatturazione dei servizi richiesti nel Bando è ammissibile che le fatture vengano emesse da un'aderente all'ATI anche se non è il Capofila?
- L'ATI, può essere costituita senza atto notarile?

Risposta alla Domanda n.12

- No, sono comprese nel Bando e perciò nell'offerta economica tutte le attività amministrative correlate all'erogazione della formazione, comprese la progettazione, gestione e rendicontazione dei corsi inseriti in Piani finanziati (vedi Art. 1 – Oggetto della gara, Art. 6 – Attività collegate e Art. 6.1 – Rendicontazione e registrazione dell'attività formativa).
 - Si premette innanzitutto che, come già chiarito nelle risposta n.2 e n.7 il concorrente, come richiesto all'art. 6.2 del Disciplinare di gara, dovrà produrre anche **un'attestazione/dichiarazione su carta libera rilasciata dai vari clienti privati e/o pubblici con cui venga attestata la corretta e regolare esecuzione dei servizi analoghi** prestati nel periodo considerato e per un **importo minimo complessivo pari ad almeno € 180.000= (Euro Centoottantamila/00)**. Il concorrente potrà fornire dette attestazioni/dichiarazioni in originale o in copia dichiarata conforme all'originale dal concorrente medesimo (ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000). Le fatture e/o i partitari e/o i contratti costituiscono ulteriore supporto alle attestazioni di cui sopra, ma NON ne rappresentano un'alternativa. Precisiamo infine che il concorrente potrà limitarsi, nella fase di presentazione della documentazione amministrativa a corredo dell'offerta, a dichiarare il possesso dei citati requisiti, compilando la Parte IV Sezione B (Punto 1a del DGUE in relazione ai requisiti economico-finanziari) e Sezione C (Punto 1b del DGUE in relazione ai requisiti tecnico-professionali/forniture e servizi analoghi).
-



La comprova dei suddetti requisiti, per mezzo della presentazione di copia dei bilanci e delle attestazioni/dichiarazioni relative ai servizi analoghi effettuati nel periodo di riferimento, verrà richiesta all'aggiudicatario provvisorio della gara, all'esito delle operazioni di valutazione delle offerte, al fine di verificare il possesso dei requisiti dichiarati e poter procedere, quindi, all'aggiudicazione definitiva (ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016). **Pertanto, si invitano i concorrenti a procurarsi presso i propri clienti pubblici e/o privati le dichiarazioni/attestazioni di buona e regolare esecuzione dei servizi analoghi svolti nel periodo considerato, sino a concorrenza dell'importo minimo previsto.**

Ciò premesso, ai sensi dell'art. 6.4 del Disciplinare di gara *"nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, il requisito di cui al precedente punto 6.2 del presente Disciplinare deve essere posseduto cumulativamente in capo al Raggruppamento nel suo complesso. **Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.*** Pertanto la Capogruppo dovrà possedere i citati requisiti in misura maggioritaria e dovrà essere in grado di comprovarne il possesso in detta misura (così come la/e Mandante/i nella misura di propria competenza), qualora l'operatore riunito, all'esito delle operazioni di valutazione delle offerte, risultasse aggiudicatario provvisorio e in vista dell'aggiudicazione definitiva.

Si ricorda, diversamente, che il requisito relativo al fatturato minimo annuo generale (di cui al punto 6.3 del Disciplinare) pari ad € 60.000,00= (Euro Sessantamila/00) deve essere soddisfatto da ciascun membro del Raggruppamento, così come il possesso di idonee referenze bancarie (n.2) o di documentazione ad esse equipollente, come previsto all'art. 6.4 del Disciplinare.

- Ai sensi dell'art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 *"E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti"*.

Alla luce di quanto sopra, **i concorrenti che vorranno partecipare in "RTI non ancora costituito (c.d. ATI costituenda)" dovranno presentare l'Allegato "L" compilato e sottoscritto in ogni parte.**

Diversamente, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, dovrà essere presentato, nel solo caso di partecipazione di Associazione già costituita.

Domanda n.13

Spett.le Ente e Egr. Geom. Vincenzo Castronuovo,

in merito alla procedura di gara indicata in oggetto, al fine di porre in essere le valutazioni propedeutiche alla presentazione della nostra migliore offerta, si formulano i seguenti chiarimenti:

➤ **Sul possesso requisiti di capacità tecnico/professionale**

L'art. 6.2 lettera B del Disciplinare di gara prescrive che: il concorrente per l'erogazione dei corsi oggetto dell'appalto deve assicurare la *"Disponibilità, per l'erogazione dei corsi oggetto dell'appalto, delle seguenti figure professionali: i) n°10 docenti rispondenti alle caratteristiche descritte nel capitolato aventi esperienza professionale e rapporto di lavoro o professionale con l'Organizzatore almeno triennali;*

Si chiede cortese conferma che per la *"disponibilità"* dei predetti docenti, fermo restando il rapporto di lavoro o professionale almeno triennale, non debba necessariamente sussistere un rapporto di impiego subordinato, ma sia sufficiente un rapporto di collaborazione /lettera di impegno tra l'operatore economico e gli stessi docenti.



➤ **Sul numero di Docenti/CV**

Sempre con riferimento al numero dei docenti quale requisito di partecipazione previsto all'art. 6.2 lettera B del Disciplinare di gara, si chiede cortese conferma che il numero minimo di docenti/CV da presentare, per soddisfare il requisito di partecipazione, sia pari a **10**, potendo i docenti di cui alle lettere ii) e iii) essere ricompresi nei 10 docenti di cui alla lettera i)

➤ **Sulla comprova dei requisiti di capacità tecnica/professionale**

Con riferimento alla comprova dei requisiti di cui all'6.2 lettera A del Disciplinare di Gara (servizi analoghi nell'ultimo triennio), **si chiede conferma che la comprova del requisito dovrà essere fornita dal concorrente solamente in caso di eventuale aggiudicazione**, potendo i concorrenti in fase di presentazione offerta, limitarsi a produrre una dichiarazione ex DPR 445/2000 con indicazione di importi, date e destinatari.

Si chiede altresì cortese conferma che, come previsto da normativa vigente, **la comprova potrà essere fornita anche tramite copia dei contratti e delle relative fatture.**

➤ **Sul contenuto della Busta B - Offerta tecnica**

Si prende atto dalla lettura dell'art. 15 del Disciplinare, rubricato "CONTENUTO DELLA BUSTA "B – OFFERTA TECNICA", che la seconda busta dovrà contenere l'offerta tecnica (di massimo 8 pagine fronte/retro quindi 16 facciate),

Considerato il volume di alcuni documenti **si chiede cortese conferma che**, ai fini del calcolo delle **16 (sedici) facciate** della Relazione tecnica, **non siano da ricomprendersi:**

1. attestati di formazione e curricula dei docenti messi a disposizione dell'Organizzatore per l'erogazione dei corsi di formazione;
2. certificazioni di sistema /processo richiamati tra i criteri oggetto di valutazione dell'offerta tecnica di cui al punto 3) lettere S₈ – S₉ – S₁₀;
3. eventuali allegati di approfondimento, ad esempio i curricula vitae delle risorse dedicate alla gestione del servizio richiesto

Risposta alla Domanda n.13

Si forniscono di seguito le risposte alle richieste di chiarimento suindicate:

➤ **Sul possesso requisiti di capacità tecnico/professionale**

Si conferma che per la "disponibilità" dei predetti docenti, fermo restando il rapporto di lavoro o professionale almeno triennale, non debba necessariamente sussistere un rapporto di impiego subordinato, ma sia sufficiente un rapporto di collaborazione /lettera di impegno tra l'operatore economico e gli stessi docenti.

➤ **Sul numero di Docenti/CV**

Si conferma che il numero minimo di docenti/Cv da presentare, per soddisfare il requisito di partecipazione, sia pari a 10, potendo i docenti di cui alle lettere ii) e iii) essere ricompresi nei 10 docenti di cui alla lettera i).

➤ **Sulla comprova dei requisiti di capacità tecnica/professionale**

Si richiamano integralmente le Risposte ai Quesiti n. 2 – 7 – 12

➤ **Sul contenuto della Busta B - Offerta tecnica**

Si conferma che i documenti di cui ai punti 1) 2) e 3) del quesito non si considerano compresi ai fini del calcolo delle 16 (sedici) facciate della Relazione tecnica

Domanda n.14

Buon giorno

Rispetto a quanto in oggetto volevamo capire cosa intendete nel paragrafo qui sotto incollato rispetto a "copia conforme dei certificati". Intendete le fatture?



O è sufficiente una dichiarazione estrapolata dal programma commesse del nostro gestionale dove rigo per rigo sono indicati i clienti, la voce erogata del servizio e l'importo della commessa?? Non vi sono problemi di fatturato in quanto la formazione sulla sicurezza supererà il milione di euro.

Attendiamo una vs gentile risposta e inviamo i ns saluti.

“La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice, mediante le seguenti modalità:

*- elenco dei principali servizi analoghi effettuati **nell’ultimo triennio (2017-2018-2019)** con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati*

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente/privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.”

Risposta alla Domanda n.14

Si richiamano integralmente le risposte alle domande n. 2 – 7 – 12, di cui, per maggiore chiarezza, si riporta di seguito un estratto:

“il concorrente, come richiesto all’art. 6.2 del Disciplinare di gara, dovrà produrre anche **un’attestazione/dichiarazione su carta libera rilasciata dai vari clienti privati e/o pubblici con cui venga attestata la corretta e regolare esecuzione dei servizi analoghi** prestati nel periodo considerato e per un **importo minimo complessivo pari ad almeno € 180.000= (Euro Centoottantamila/00)**. Il concorrente potrà fornire dette attestazioni/dichiarazioni in originale o in copia dichiarata conforme all’originale dal concorrente medesimo (ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000). Le fatture e/o i partitari e/o i contratti costituiscono ulteriore supporto alle attestazioni di cui sopra, ma NON ne rappresentano un’alternativa. Precisiamo infine che il concorrente potrà limitarsi, nella fase di presentazione della documentazione amministrativa a corredo dell’offerta, a dichiarare il possesso dei citati requisiti, compilando la Parte IV Sezione B (Punto 1a del DGUE in relazione ai requisiti economico-finanziari) e Sezione C (Punto 1b del DGUE in relazione ai requisiti tecnico-professionali/forniture e servizi analoghi). La comprova dei suddetti requisiti, per mezzo della presentazione di copia dei bilanci e delle attestazioni/dichiarazioni relative ai servizi analoghi effettuati nel periodo di riferimento, verrà richiesta all’aggiudicatario provvisorio della gara, all’esito delle operazioni di valutazione delle offerte, al fine di verificare il possesso dei requisiti dichiarati e poter procedere, quindi, all’aggiudicazione definitiva (ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016). **Pertanto, si invitano i concorrenti a procurarsi presso i propri clienti pubblici e/o privati le dichiarazioni/attestazioni di buona e regolare esecuzione dei servizi analoghi svolti nel periodo considerato, sino a concorrenza dell’importo minimo previsto.**

Domanda n.15

Buon giorno

Rispetto al punto in oggetto vanno inseriti i CV in numero esatto come indicato ai punti 6.2.b i, ii, iii o anche più CV come prova di capacità di risposta dell’ente alle necessità.

Grazie, saluti.

Risposta alla Domanda n.15

Il requisito di capacità tecnica/professionale 6.2. B si considera comprovato con la presentazione di un numero di curricula pari a quelli indicati ai punti i) ii) iii). Ulteriori curricula non saranno tenuti in considerazione in tale fase di gara.

Nell’eventualità che il concorrente disponga di ulteriori docenti oltre ai 10 già presentati, nella busta contenente l’offerta tecnica, al fine dell’attribuzione del punteggio di cui ai criteri S₅ e S₆, il concorrente dovrà fornire il nominativo degli ulteriori docenti disponibili (massimo 20), allegando per ciascuno i relativi Curricula.



Domanda n.16

Buongiorno,
è possibile avere il Modello "M" DGUE editabile?
Grazie e saluti.

Risposta alla Domanda n.16

Il modello DGUE (allegato M) in formato editabile, è liberamente scaricabile dal sito web della scrivente, nella sezione "Gare e appalti", in corrispondenza della relativa procedura.

Domanda n.17

Spett.le Direzione,
chiediamo il seguente chiarimento in merito al **requisito di cui al punto 6.1. B)**:
premettiamo che non siamo particolarmente edotti relativamente all'iscrizione nell'Elenco Nazionale Strutture Formative Accreditate ANSFA con accreditamento per i corsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Da una ricerca sul sito di riferimento (ISFOL) sembra si tratti di un "Archivio, realizzato attraverso l'integrazione dei 21 Database regionali, che intende offrire una panoramica dell'offerta formativa pubblica finanziata e rendere accessibile sia agli operatori sia ai singoli cittadini le informazioni relative alle strutture che la erogano". Pertanto sembrerebbe non esistere una reale iscrizione, bensì un archivio di tutti gli enti accreditati secondo il relativo sistema di accreditamento regionale e, in ogni caso, sembrerebbe non essere ancora disponibile. Nel merito chiediamo come poter dare evidenza del possesso del requisito in questione. Fatte tali premesse, il nostro ente di formazione è accreditato per la formazione alla regione Sicilia, inserito nell'elenco dei soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso il DASOE Regione Sicilia, infine, si configura come ente di formazione autorizzato da un ente paritetico nazionale accreditato per la formazione sicurezza presso la regione Veneto. Tale nostra condizione soddisfa i requisiti richiesti?
In caso negativo, la partecipazione in ATI con l'ente paritetico nazionale accreditato presso la regione Veneto soddisferebbe il requisito richiesto?
In attesa di un Vs cortese riscontro porgiamo cordiali saluti

Risposta alla Domanda n.17

Come già oggetto di riscontro ai quesiti n. 1 e 7, si ribadisce che l'iscrizione nell'Elenco Nazionale Strutture Formative Accreditate ANSFA ovvero l'accreditamento a livello regionale (Regione Veneto) o nazionale (Es. Ente Bilaterale Generale E.BIL.GEN. valido su tutto il territorio italiano) costituisce requisito di idoneità professionale richiesto a pena di esclusione, come espressamente previsto all'art. 6 del Disciplinare di gara e all'art. 3.3 del Capitolato.
Pertanto il solo accreditamento presso la Regione Sicilia non è sufficiente ai fini della partecipazione alla procedura.
L'ulteriore quesito attiene a modalità di partecipazione in merito alle quali codesto Ente non può esprimersi, riguardando modalità organizzative proprie dell'autonomia e libertà di iniziativa economica del concorrente, nel rispetto delle facoltà e della disciplina prevista dal D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti), in particolare con riguardo all'art. 45 dello stesso, rubricato "*Operatori economici*".
Pertanto è lasciata all'operatore ogni valutazione circa la modalità e la forma di partecipazione ritenuta più opportuna ed efficace ai fini della partecipazione alla procedura e della dimostrazione dei requisiti di accesso richiesti a pena di esclusione.



Domanda n.18

Buon pomeriggio, con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti in merito alla procedura in oggetto:

- 1) IL PIANO DELLA QUALITA' DI CUI SI PARLA E CHE VIENE RICHIESTO ALL'ORGANIZZATORE E' UNA PARTE DELL'OFFERTA TECNICA OVVERO SAREBBERO I PRIMI 6 PUNTI DA s1 A s6. **e' CORRETTO?**
- 2) Come avviene la fatturazione ed i pagamenti dei corsi effettuati? Possiamo fatturare i corsi *step by step* man mano che vengono erogati o ci saranno indicazioni?

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Risposta alla Domanda n.18

- 1) Si conferma che il "Piano della qualità del progetto formativo" costituisce il criterio n.1 di valutazione dell'offerta tecnica in cui sono articolati i sub-criteri di valutazione da S₁ a S₆
- 2) La fatturazione avverrà sulla base dei corsi effettivamente erogati, in accordo con la Direzione sicurezza di FAV: il pagamento, come indicato all'art. 3.5 del Disciplinare avverrà mediante bonifico bancario nel termine di 60 (Sessanta) gg. dalla data della rispettiva fattura

Domanda n.19

Buongiorno,

con riferimento al requisito di cui in oggetto, si chiede gentilmente quale debba essere il contenuto minimo delle idonee referenze bancarie.

Grazie.

Risposta alla Domanda n.19

Non è prescritto un contenuto minimo delle referenze bancarie. Come previsto all'art. 14 lett. F) del Disciplinare la citata referenza, rilasciata da istituti bancari o altro soggetto abilitato (di data non anteriore a tre mesi), dovrà attestare l'idoneità finanziaria ed economica del concorrente, in relazione all'ammontare complessivo dell'appalto.

Domanda n.20

Buon pomeriggio,

con la presente si presentano i seguenti quesiti:

- può partecipare alla procedura la Fondazione ***** anche se non è iscritta alla Camera di Commercio ma è iscritta al Registro regionale delle Fondazioni (della regione Veneto)?
- la Fondazione ***** , in quanto Fondazione, è obbligata a presentare la dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia definitiva ? se sì, può avvalersi della Società ***** per soddisfare il requisito?

Vi ringrazio per la disponibilità.

Cordiali saluti.

Risposta alla Domanda n.20

- Come previsto dalla Corte di giustizia UE, con sentenza 23 dicembre 2009 (Proc C 305/08), oltre che dalla giurisprudenza nazionale (tra le altre TAR Lazio, sez. I, n. 3176/2004 e n. 5993/2004; C.d.S. sez. V, n. 3790/2002) le disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE (ora trasfusa nella Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014), relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi ed in particolare quelle di cui al suo art.1 n. 2 lett. a) e 8 primo e secondo



comma, che si riferiscono alla nozione di operatore economico, devono essere interpretate nel senso di consentire a soggetti che non perseguono preminente scopo di lucro, di partecipare ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico. Infatti, la definizione comunitaria di impresa non discende da presupposti soggettivi, quali la pubblicità dell'ente o l'assenza di lucro, ma da elementi puramente oggettivi quali l'offerta di beni e servizi da scambiare con altri soggetti. L'unico limite all'ammissibilità delle offerte di soggetti non imprenditori può semmai derivare, eventualmente, da clausole statutarie auto-limitative ovvero dallo statuto giuridico proprio di quel tipo di ente (sia esso pubblico o privato) sulla base delle normativa nazionale di riferimento.

Ciò comporta, in relazione alla particolare natura di tali enti, che non possono essere applicate, agli stessi, le disposizioni relative all'iscrizione alla Camera di Commercio, fermo restando la necessità per l'operatore di fornire a codesta S.A. tutti gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati relativi all'iscrizione presso altri pubblici registri/albi per attività coerente con l'oggetto dell'appalto.

- Ai sensi dell'art. 93 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 “[...] l'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese [...]”

Non è, pertanto, l'operatore a dover rilasciare l'impegno e né un “ausiliario”, ma **un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice**, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria.

Domanda n.21

Letta la lex specialis di gara, da Voi pubblicata, si chiedono i seguenti chiarimenti:

- “Iscrizione nell'Elenco Nazionale Strutture Formative Accreditate ANSFA con accreditamento per i corsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, DM n. 166/2001 ovvero accreditamento a livello regionale (Regione Veneto) o nazionale (Es. Ente Bilaterale Generale E.BIL.GEN. valido su tutto il territorio italiano) per l'erogazione e il riconoscimento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro oggetto del capitolato allegato.”: si chiede se l'accreditamento presso Regione Lombardia per la formazione de qua è equipollente al requisito da Voi richiesto anche alla luce della giurisprudenza amministrativa che vieta la limitazione del mercato per accreditamenti regionali specifici mantenendo valido il possesso di accreditamento per il servizio richiesto sul territorio nazionale;
- Requisiti 6.2 e 6.3: si chiede qualora una consorziata o una mandante, esecutrice di parte del servizio, fosse stata costituita da meno di 3 anni, se i requisiti richiesti ai punti qui citati possono essere riparametrati o soddisfatti dalla mandataria.

Risposta alla Domanda n.21

Si forniscono di seguito le risposte ai quesiti:

- Si richiamano le risposte ai quesiti n. 1 – 7 – 17. L'accreditamento presso la Regione Lombardia non è equipollente al requisito richiesto; l'accreditamento deve garantire l'erogazione e il riconoscimento di tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro oggetto del capitolato.
- Non è prevista la riparametrazione in caso di società costituita da meno di 3 anni. Ai sensi dell'art. 6.4 del Disciplinare di gara “nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, il requisito di cui al punto 6.2 del presente Disciplinare deve essere posseduto cumulativamente in capo al Raggruppamento nel suo complesso. **Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Il requisito relativo al fatturato minimo annuo di cui al precedente punto 6.3 del presente Disciplinare deve**



essere soddisfatto da ciascun membro del Raggruppamento. Il requisito relativo al possesso di idonee referenze bancarie (n.2) o di documentazione ad esse equipollente deve essere posseduto sia dalla mandataria che dalle mandanti". Si sottolinea, altresì, che, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 "l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi [...].

Domanda n.22

Buongiorno

In riferimento alla gara in oggetto si pone il seguente quesito:

- si richiede come viene attribuito il punteggio per il possesso delle certificazioni SA8000 e ISO 45001 nel caso in cui si partecipi in RTI e solo una delle aziende possiede le certificazioni
- vista la situazione creatasi nella regione Veneto in queste ultime settimane, si richiede se sia intenzione di codesta S.A. prorogare la scadenza di presentazione delle offerte

In attesa ringraziandoVi, si porgono cordiali saluti

Risposta alla Domanda n.22

Di seguito le risposte ai quesiti formulati:

- essendo configurabile la sola ipotesi di ATI orizzontale con conseguente vincolo di solidarietà tra le ditte aderenti al RTI costituito o costituendo, posto che il servizio prevede una prestazione unitaria ed omogenea, e potendo, pertanto, ciascun membro del raggruppamento essere chiamato ad assumere in proprio le obbligazioni degli altri componenti, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, il possesso delle certificazioni, espressione della capacità gestionale-organizzativa e tecnica in riferimento a determinati standard riconosciuti, sarà valutato con riferimento alla singola impresa e, quindi, il relativo punteggio sarà parametrato in ragione del numero di membri in possesso delle suddette certificazioni;
- al momento non sono previste proroghe alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, tenuto conto dell'esigenza di codesto Ente di programmare la propria attività formativa coerentemente con le esigenze di produzione.

Domanda n.23

Buonasera

In riferimento alla gara in oggetto si pone il seguente quesito:

- considerando che per la prova pratica del corso antincendio rischio elevato e relativo aggiornamento presso i VVF viene richiesto (dagli stessi VVF) un importo a persona, è indispensabile conoscere il numero dei partecipanti ai suddetti corsi al fine di elaborare l'offerta economica completa

In attesa ringraziandoVi, si porgono cordiali saluti

Risposta alla Domanda n.23

Per le informazioni richieste si faccia riferimento alla Risposta alla FAQ n. 7 punto 3)



Fondazione
ARENA DI VERONA®

I presenti chiarimenti vengono pubblicati con le stesse modalità utilizzate per la pubblicazione del Disciplinare di gara e dell'ulteriore documentazione allegata che, pertanto, devono intendersi integrati e precisati dagli stessi.

SI COMUNICA CHE NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE ULTERIORI RICHIESTE DI CHIARIMENTI, ESSENDO DECORSO IL TERMINE ULTIMO PREVISTO PER LA PRESENTAZIONE DELLE STESSE (03.03.2020), AI SENSI DELL'ART. 1.5 DEL DISCIPLINARE.

Distinti Saluti.

Verona (VR) lì, 04.03.2020

Il Responsabile del Procedimento (RUP)
Geom. Vincenzo Castronuovo